



28942/09

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione II penale

Udienza in camera di
consiglio del 2.7.2009
Sentenza n. 1165/09
Reg. gen. n. 7755/2009

composta dai signori
dott. Filiberto Pagano Presidente
dott. Gentile Domenico Consigliere
dott. Piercamillo Davigo Consigliere
dott. Adriano Iasillo Consigliere
dott. Antonio Manna Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Leccese Cosimo, nato a Mesagne il 2.7.1985;
Leccese Ezio, nato a Mesagne il 16.8.1981;
Leccese Mario, nato a Mesagne il 2.12.1976;
avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Brindisi, in data 30.10.2007.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Angelo Di
Popolo, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato
Udito il difensore Avv. Vito Donato Epifani, il quale ha concluso chiedendo
l'accoglimento del ricorso,
osserva:

motivi della decisione

Con sentenza del 30.10.2007, il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Brindisi assolse Leccese Cosimo, Leccese Ezio e Leccese Mario dalle imputazioni di cui all'art. 12 *quiquies* D.L. 306/1992, loro ascritte in concorso con Leccese Pasquale, perché il fatto non costituisce reato.

Ricorre per cassazione il difensore dei predetti deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato dissequestro dei beni indicati nei capi di imputazione l) e q), in quanto, trattandosi di reato a concorso necessario, non è configurabile residualmente il reato a carico del concorrente necessario, stante l'intervenuta assoluzione dei ricorrenti.

Il ricorso è infondato.

Questa Corte ha chiarito che il delitto previsto dall'art. 12-*quiquies*, comma primo, del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992 n. 356, che punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, integra una fattispecie a 'concorso necessario', poiché il soggetto agente in tanto può realizzare l'attribuzione fittizia di beni, in quanto vi siano terzi che accettino di acquisirne la titolarità o la disponibilità (Cass. Sez. 6 sent. n. 15489 del 26.2.2004 dep. 1.4.2004 rv 229343 nell'affermare tale principio, la Corte ha peraltro precisato che l'inconsapevolezza da parte del terzo del fine illecito, in base al quale la persona sottoposta o sottoponibile a misure patrimoniale agisce, rileva al fine di escludere in capo allo stesso terzo la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato).

L'esclusione dell'elemento soggettivo del reato in capo a terzi concorrenti necessari, non esclude però la configurabilità del reato in capo all'altro concorrente necessario.

Infatti è ben possibile che il terzo difetti della consapevolezza necessaria ad integrare l'elemento soggettivo del delitto sotto il profilo della finalità di eludere l'applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, per le più svariate ragioni, anche per essere stato ingannato dal concorrente necessario.

Del resto, in fattispecie per certi versi simile, questa Corte ha precisato che pur potendosi qualificare il finanziamento occulto ai partiti come un reato plurisoggettivo, cioè a concorso necessario, va peraltro riconosciuto che siffatta struttura dell'illecito non esclude che uno dei due concorrenti possa essere non punibile anche per mancanza di dolo, ferma restando la responsabilità dell'altro. In particolare il reato "de quo", per quanto concerne l'elemento soggettivo, non è a dolo incrociato non richiedendo la norma penale accordo dell'erogatore e del percettore sulla provenienza del finanziamento e sulla mancanza delle condizioni che legittimerebbero lo stesso, una semplice consapevolezza, per la punibilità di ciascun dei correi, dei suddetti dati. (Cass. Sez. 6 sent. n. 5531 del 27.3.1996 dep. 4.6.1996 rv 205011).

Pendendo ancora procedimento nei confronti del concorrente necessario i beni sono stati correttamente mantenuti in sequestro per le valutazioni del giudice della cognizione di tale procedimento.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.


Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate in solido al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato in camera di consiglio, il 2.7.2009.

Il Consigliere estensore



Il Presidente
